

“I centri di colonizzazione agraria che entro dieci anni dall'attuazione della presente legge sorgeranno in terreni incolti e non abitati alla distanza di 3 chilometri dall'abitato e che abbiano una popolazione rurale stabile non inferiore a 15 individui in almeno tre case coloniche con 60 ettari o più di terreno razionalmente coltivati, godranno dell'imposta fondiaria erariale.

L'imposta sui terreni sgravati non potrà essere reimposta e si farà luogo alla proporzionale riduzione del contingente.

Il beneficio della esenzione dell'imposta fondiaria erariale sarà esteso alle colonie agrarie sorte nel quinquennio anteriore alla pubblicazione della presente Legge”.

Art. 35.⁽²⁴⁾ La disposizione dell'art. 14 della Legge 2 agosto 1897, n. 382, è estesa pure alle permutate e compravendite fino a 20 ettari quando si comprovi che nei primi 10 ettari fu fabbricata la casa colonica o stalla.

Fino a che nelle Province sarde non sia stato avviato il nuovo catasto rustico, non si farà luogo alla reimposizione della imposta sgravata, e conseguentemente verrà ridotto in proporzione il contingente stabilito dalla legge di congruaggio del 14 luglio 1864, n. 1831.

(Omissis)

TITOLO VII — Disposizioni generali

(Omissis)

Art. 36. Il Governo del Re ha facoltà di modificare i regolamenti per la esecuzione delle Leggi 2 agosto 1897, n. 382, e 28 luglio 1902, n. 342, e di coordinare in testo unico le disposizioni di questa e delle precedenti leggi.

13.12. Regio Decreto 10 novembre 1907, n. 844
Approvazione del testo unico delle leggi contenenti provvedimenti per la Sardegna

In virtù della facoltà conferita al Governo dall'art. 63 della Legge 14 luglio 1907, n. 562

vedute le Leggi 2 agosto 1897, n. 382, 29 luglio 1902, n. 342 e 14 luglio 1907, n. 562

⁽²⁴⁾ Vedi art. 3) del TU 10 novembre 1907, n. 844.

presente legge che sarà registrata all'Ufficio del Controllo generale, pubblicata ed inserita nella Raccolta degli atti del Governo.

13.4. Regio Decreto 10 aprile 1854, n. 1693
Creazione nelle Città di Cagliari, Sassari e Nuoro di tre speciali Commissioni per proporre la concessione di appezzamenti di boschi e selve demaniali a favore dei Comuni aventi su di essi diritto di ademprivo ed approvazione del relativo Regolamento

Visti gli articoli 19, 20 e 21 del Regolamento annesso alla Carta Reale 26 febbraio 1839;

Ritenuto il disposto dagli articoli 35 e 39 dei Regolamenti approvati con le Regie Patenti 14 settembre 1844 e Reale Decreto 4 novembre 1851;

Riconosciuta la necessità di liberare dalla servitù degli ademprivi i boschi e le selve appartenenti al Demanio dello Stato nell'isola di Sardegna;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1. Sono create nelle Città di Cagliari, Sassari e Nuoro tre speciali Commissioni, le quali nel più breve tempo possibile, secondo le norme segnate nell'annesso Regolamento, visto d'ordine Nostro dal predetto Ministro di Finanze, proporranno la concessione di appezzamenti di boschi e selve demaniali a favore dei Comuni aventi su di essi dritti d'ademprivo, cui dovranno rinunciare.

Art. 2. Saranno composte del Direttore del Demanio dei rispettivi Circoli d'ogni Divisione amministrativa, o di quello impiegato superiore dell'Amministrazione demaniale che potrà venire dal Ministro di Finanze per ciò destinato; dell'Ispettore del censimento prediale residente nel capoluogo della Divisione e dell'Ispettore forestale del Circondario.

Art. 3. Il Direttore del Demanio o chi per esso assumerà la qualità di Presidente. Un impiegato dell'Amministrazione demaniale, a scelta del Direttore, farà le funzioni di Segretario presso ciascheduna Commissione, senza prendere però parte alle deliberazioni.

Art. 4. Le convocazioni delle Commissioni avranno luogo a diligenza dei loro Presidenti. Esse dovranno riunirsi per la prima volta non più tardi del 1° luglio venturo, e tener quindi non meno di due sedute per settimana.